

pubbliche dei comuni e del Regio decreto modificativo 25 novembre 1919, n. 2549.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione sul disegno di legge:
Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali.

Come la Camera ricorda, sull'articolo 7, ora divenuto articolo 9, secondo il nuovo testo proposto dal Governo, erano stati presentati 17 emendamenti, ai quali se ne è aggiunto un altro. Credo opportuno di raggruppare per materia questi emendamenti, per rendere più agevole e più comprensiva la discussione.

Sul primo comma del nuovo testo proposto dal Governo sono stati presentati in sostanza emendamenti in rapporto a due oggetti: uno relativo alla proporzione dell'imposta alla gradazione alcoolica del vino, l'altro relativo alla possibilità di devolvere parte della nuova imposta a vantaggio dei comuni, ovvero per servizi antifillosserici, o per l'incremento della viticoltura. Sarà quindi opportuno discutere prima questi due gruppi di emendamenti.

Circa la misura della imposta in proporzione alla gradazione alcoolica hanno presentato emendamenti gli onorevoli Mancini, Sighieri, Pestalozza, Zucchini. L'onorevole Mancini ne ha presentati due, che in sostanza, si riferiscono allo stesso oggetto, poichè con uno chiede che dopo la parola « misura » si aggiunga l'altra « massima », e con l'altro chiede che sia proporzionata l'imposta alla gradazione alcoolica del vino; sicchè i due emendamenti si possono fondere in uno solo.

Secondo, quindi, questo raggruppamento, il primo emendamento sarebbe dell'onorevole Zucchini, il secondo dell'onorevole Mancini, il terzo dell'onorevole Sighieri, il quarto dell'onorevole Pestalozza.

Si svolgeranno prima questi quattro emendamenti, e poi passeremo al secondo gruppo di emendamenti relativi alla devoluzione di parte della imposta a vantaggio dei comuni o di determinati enti.

Hanno presentato emendamenti, a tale scopo, gli onorevoli Falbo, Bubbio, Renda,

Matteotti, Marescalchi, Spada. I primi 4 chiedono che parte della imposta vada a vantaggio dei comuni: gli altri chiedono che vada a vantaggio di determinati Enti agrari.

Sono stati poi presentati tre emendamenti aggiuntivi al primo comma, dall'onorevole Fulci, dall'onorevole Bianchi e dall'onorevole Casalini.

Sul secondo comma sono stati presentati emendamenti sostitutivi dall'onorevole Bubbio. È stato presentato poi un emendamento parzialmente aggiuntivo dall'onorevole Merlin.

Sono stati infine presentati, due emendamenti aggiuntivi al secondo comma del nuovo testo, uno dall'onorevole Bianchi Carlo, e l'altro dall'onorevole Matteotti.

Cominciamo dal primo gruppo di emendamenti, e dal primo di questi, quello cioè dell'onorevole Zucchini, sottoscritto anche dagli onorevoli Schiavon, Cicogna, Marino Brancoli, Arrigoni, Anile, Bacci Felice, Bertolino, Signorini, Giavazzi, Piva, Brusasca così concepito:

« Al primo comma sostituire:

« Sul vino della produzione 1921-22 l'imposta di cui nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sarà riscossa nella misura media di lire 30 per ettolitro, graduandone l'applicazione a seconda della ricchezza alcoolica del vino ».

L'onorevole Zucchini ha facoltà di svolgerlo.

ZUCCHINI. Sarò brevissimo, perchè diversi colleghi hanno già, in sede di discussione generale, accennato alla materia informativa del mio emendamento, e perchè anche da altra parte della Camera vi sono proposte di emendamenti, che collimano in qualche parte col mio.

È noto che il vino si commercia in base al grado di alcoolicità, e non già in ragione di peso.

Ora, colpire in ugual misura un vino, ad esempio, di sei o sette gradi, ed uno di 14 o 15 gradi costituisce evidentemente una palmare ingiustizia, ed un concetto errato di applicazione d'imposte.

Certo ci si potrebbe trovare di fronte al caso (data l'eventualità dei ribassi dei prezzi del vino, ribassi che oggi sembrano in qualche modo tendere ad accentuarsi), che un vino di bassa gradazione abbia il suo prezzo assorbito dalla imposta

Questa errata applicazione di imposta venne già rilevata nel paese fin dallo